

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il ravvedimento operoso è uno strumento introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 consente a tutti i contribuenti, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di tributi entro le scadenze stabilite, di regolarizzare la propria posizione versando spontaneamente quanto dovuto, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

La legge di stabilità 2016 (art. 1 comma 68) anticipa al 1° gennaio 2016 le modifiche apportate all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 dall'art. 15 del D.Lgs. 158/2015, che prevedono un'ulteriore riduzione delle sanzioni del 50%.

Il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, previa presentazione di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'Ufficio, nei casi ed alle condizioni di seguito indicate:

- a) omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta, sanato con il versamento entro 14 giorni dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 0,1% per ogni giorno di ritardo e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
- b) omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta, sanato con il versamento dal 15° al 30° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 1,5% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
- c) omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta, sanato con il versamento dal 30° al 90° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 1,67% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
- d) omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta, in presenza di dichiarazione corretta, sanato con il versamento oltre il 90° giorno, ma entro un anno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 3,75% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;

Le sanzioni, così come gli interessi, come sotto indicato, vanno versati unitamente all'imposta dovuta, con indicazione dello stesso codice tributo.

Il calcolo degli interessi deve essere eseguito per ogni giorno di ritardo con applicazione del tasso di interesse legale annuo, fissato annualmente dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dal 1° gennaio 2016 il tasso è dello 0,2% (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015, pubblicato in G.U. n. 291 del 15/12/2015)